



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 6 marzo 2019

NUMERO AFFARE 01663/2014

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla dott.ssa Giuseppina **Genovese** contro il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e nei confronti della dott.ssa Angela Servino per l'annullamento, nei limiti della valutazione attribuita ai propri titoli, di graduatorie definitive di merito per il reclutamento di docenti.

LA SEZIONE

Vista la relazione con la quale il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.

Premesso:

Con ricorso straordinario recante istanza cautelare e notificato il 26 marzo 2014 (data di spedizione) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca, all'Ufficio scolastico regionale per la Calabria, alla prof.ssa Angela Servino, la dott.ssa Giuseppina **Genovese** ha impugnato, con gli atti connessi le graduatorie definitive della procedura concorsuale per il reclutamento dei docenti indetta con determinazione n. 82 del 24 settembre 2012 (pubblicate con D.D.G. dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria, prot.n. AOODRCAL 13390 del 22 agosto 2013, rettificata con D.D.G. prot.n. AOODRCAL 16633 del 27 settembre 2013, rettificata con D.D.G. prot. n. AOODRCAL 16635 del 27 settembre 2013, rettificata con D.D.G. prot. n. AOODRCAL 19840 del 26 novembre 2013, ulteriormente rettificata con D.D.G. prot.n. AOODRCAL 2088 dell'11 febbraio 2014, 22 agosto 2013, rettificata con D.D.G. prot.n. AOODRCAL 16633 del 27 settembre 2013, rettificata con D.D.G. prot. n. AOODRCAL 16635 del 27 settembre 2013, rettificata con D.D.G. prot.n. AOODRCAL 19840 del 26 novembre 2013, ulteriormente rettificata con D.D.G. prot.n. AOODRCAL 2088 dell'11 febbraio 2014), nei limiti della valutazione – ritenuta erronea - attribuita ai propri titoli.

In particolare la ricorrente ha contestato quelle graduatorie nelle parti in cui, nonostante il proprio formale reclamo del 27 agosto 2013, le attribuiscono, per le classi di concorso A025 - Disegno e storia dell'arte e A028 – Educazione artistica, Calabria punti 74 anziché 79, per un totale di 5 punti in meno [3 punti per altrettanti diplomi di perfezionamento *post lauream* conseguiti presso il Consorzio interuniversitario For.Com. di Roma rispettivamente nell'anno accademico 1996-1997 (“Disegno nell'educazione artistica” e “Valutazione e programmazione scolastica”) e 1997-1998 (“Archivista e biblioteconomia”); nonché di ulteriori 2 punti per un diploma di specializzazione *post lauream* in didattica della comunicazione e tecnologia, sempre conseguito presso il medesimo Consorzio nell'anno accademico 1998/1999].

Il ricorso lamenta che l'Amministrazione scolastica non ha provveduto ad applicare la normativa di riferimento dettata dal combinato disposto dell'art.

12 del citato bando di cui al D.D.G. n. 82/2012 e del relativo Allegato 4 - Tabella valutazioni titoli e, conseguentemente, ad una corretta valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente al momento della presentazione della domanda di ammissione, per come correttamente dichiarati, incorrendo altresì in disparità di trattamento per essersi l'Amministrazione scolastica regolata diversamente in casi identici.

Con parere n. 4350/2014 e con parere n. 1639/2018 sono stati disposti incombenti.

Con parere n. 2567/2018 la Sezione ha accolto l'istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati, invitando l'Amministrazione – fatta salva la completa definizione nel merito dell'odierna controversia - a rideterminarsi in maniera motivata circa il punteggio da attribuire alla ricorrente per i titoli indicati nella domanda di partecipazione al concorso, collocandola cautelativamente nel posto in graduatoria corrispondente; e ribadendo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'invito - già formulato nel parere n. 1639/2018 - ad istruire il ricorso in esame tramite l'apposita relazione a firma del Ministro da trasmettere, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio, alla ricorrente con concessione di un congruo termine per repliche e controdeduzioni, le quali l'Amministrazione avrebbe dovuto far pervenire alla Sezione unitamente alle proprie eventuali controdeduzioni..

L'Amministrazione, con provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria n. 0028140 del 20 dicembre 2018, ha adempiuto al parere cautelare, fatta salva, come indicato nel parere cautelare medesimo, la completa definizione nel merito della controversia.

Il citato provvedimento n. 0028140 del 20 dicembre 2018 ha il seguente contenuto:

- ha ritenuto di poter riconoscere esclusivamente 2 dei 4 diplomi (n. 3 di perfezionamento e n. 1 biennale di specializzazione) dichiarati in domanda dalla ricorrente e, per l'effetto, di valutarli come segue: attribuire punti 1, indifferentemente, per uno dei due titoli di perfezionamento conseguiti

nell'anno accademico 1996/97; attribuire punti 2 per il titolo biennale conseguito nell'anno accademico 1998/1999 (svolto nel periodo 1997/1998 e 1998/1999); confermando la mancata valutazione del diploma di perfezionamento conseguito nell'anno accademico 1997/98 perché conseguito in simultanea parziale con il titolo biennale;

- ha di conseguenza attribuito alla ricorrente punti 3 in più, per complessivi punti 77,00;

- l'ha collocata cautelativamente e con riserva di definizione del merito, nella graduatoria generale di merito per l'AD01 – classi di concorso A025 e A028 (ora A001 e A017), redatta ai sensi del D.D.G. per il personale scolastico n. 82/2012, da ultimo approvata con rettifiche con decreto direttoriale prot. n. AOODRCAL8683 del 28 luglio 2015, con punti 77,00 al posto n. 17-bis.

L'Amministrazione referente ha prodotto la relazione di legge, trasmessa a questo Consiglio di Stato al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e alla ricorrente con nota, a visto del Ministro, dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria del 17 dicembre 2018. Nella relazione l'Amministrazione ha difeso la legittimità del proprio operato.

La ricorrente ha prodotto memorie di replica, da ultimo con atto datato 4 gennaio 2019.

Considerato:

La Sezione ritiene che per il ricorso in esame debba essere integrato il contraddittorio nei confronti dei candidati che, per effetto dell'attribuzione alla ricorrente del reclamato maggior punteggio, verrebbero ad essere da essa superati nelle graduatorie in argomento.

Data la non facile individuazione dei controinteressati si autorizza l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, con pubblicazione da effettuarsi sul sito del resistente Ministero.

P.Q.M.

Dispone l'incombente.

L'ESTENSORE
Giancarlo Luttazi

IL PRESIDENTE
Mario Luigi Torsello

IL SEGRETARIO

Giuseppe Testa

